



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 6439

Seduta del 03/04/2017

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
FRANCESCA BRIANZA
CRISTINA CAPPELLINI
LUCA DEL GOBBO

GIOVANNI FAVA
GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Claudia Terzi

Oggetto

PROPOSTA DI ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE MALPAGA – BASELLA

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Giorgio Walter Bonalume

Il Direttore Generale Mario Nova

L'atto si compone di 8 pagine

di cui 1 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394, in particolare il Titolo III, che detta i principi fondamentali per l'istituzione e la disciplina delle aree naturali protette regionali;

VISTA la l.r. 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 12, che stabilisce le procedure per l'istituzione e la delimitazione delle riserve naturali, prevedendo, tra l'altro, che le stesse possano essere istituite anche al di fuori dalle aree individuate nell'allegato A alla stessa l.r. 86/83;

VISTA la l.r. 17 dicembre 2016, n. 28 "Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio", che all'art. 1, comma 2 individua nell'ente gestore del parco il soggetto di riferimento per la gestione delle riserve naturali;

RICHIAMATI:

- la proposta di istituzione della riserva naturale Malpaga - Basella, localizzata nel territorio dei Comuni di Cavernago, Ghisalba, Urgnano e Zanica (BG), comunicata del Parco Regionale del Serio con Deliberazione n. 5 del 09/04/2014
- il verbale della Conferenza programmatica per la proposta di istituzione della Riserva Naturale Malpaga - Basella, prevista dalla L. 394/1991 e tenutasi l'11/5/2016, alla quale hanno partecipato gli enti pubblici e le associazioni territorialmente interessati;
- i pareri favorevoli all'istituzione della Riserva Naturale Malpaga - Basella trasmessi a seguito della Conferenza programmatica dalla Provincia di Bergamo e dal Comune di Zanica con note rispettivamente dell'11/5/2016 del 20/5/2016;
- le modifiche in ampliamento dei confini della riserva, proposte da Legambiente con nota dell'11/5/2016;
- la nuova perimetrazione della riserva, trasmessa dal Parco Regionale del Serio con nota del 9/1/2017 e relativa agli esiti di un incontro svoltosi il 16/12/2016 tra i Comuni interessati al fine di valutare le proposte di modifica;

VALUTATI:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- i risultati della Conferenza programmatica e del confronto sui termini e sui contenuti della proposta;
- gli esiti dell'incontro del 16/12/2016, di cui al punto precedente;
- le motivazioni della proposta, che possono essere così riassunte:
 - tutelare il patrimonio naturale e le specie rare vegetali e animali presenti nell'area considerata;
 - conservare e ripristinare, ove possibile, gli elementi geomorfologici e paesistici qualificanti l'area;
 - disciplinare la fruizione del territorio a fini scientifici e didattico-ricreativi;
- la documentazione che individua gli elementi caratterizzanti l'area, così sintetizzati:
 - caratteristiche geomorfologiche, paesaggistiche e vegetazionali rare nel territorio lombardo;
 - grande ricchezza floristica e vegetazionale determinata dalla varietà di ambienti presenti quali i boschi ripariali, gli stagni temporanei, la vegetazione pioniera dell'alveo, i prati aridi e i coltivi confinanti con l'area della riserva;
 - presenza di alcune specie erbacee rare e meritevoli di tutela (*Allium lusitanicum*, *Teucrium botrys*, e *Thymus vulgaris*), legate principalmente ai prati aridi;
 - elevato numero di specie animali, in particolare ornitiche, per le quali sono previste a livello europeo misure speciali di conservazione;
- gli obiettivi gestionali:
 - tutela delle caratteristiche morfologiche, fisiche e ambientali, nonché dell'idrologia superficiale, al fine di garantire la conservazione dei caratteri naturali e della biodiversità;
 - tutela del tratto di alveo del fiume Serio, costituito dalle superfici attive del fiume e dai terrazzi immediatamente adiacenti;
 - tutela del profilo paesaggistico dell'area;
 - tutela delle specie di interesse comunitario ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE e, più in generale, della fauna invertebrata, in particolare delle specie stenoecie termofile legate alle praterie xerofile, dell'erpetofauna e dell'avifauna, quest'ultima particolarmente ricca di specie comprese negli allegati 1 e 2 della Direttiva Uccelli 2009/147/CE;
 - conservazione degli ambienti xerici con vegetazione erbacea di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

carattere steppico, che caratterizzano l'area anche dal punto di vista paesaggistico, delle formazioni arboree e arbustive, in particolare del saliceto a salice bianco (*Salix alba*) di recente formazione;

- formazione, divulgazione e sensibilizzazione verso le tematiche inerenti la tutela della biodiversità e lo sviluppo sostenibile;
- la classificazione dell'area come Riserva naturale parziale di interesse botanico e paesistico;
- la proposta di affidare la gestione della riserva, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28, al Parco Regionale del Serio;

RITENUTO pertanto di procedere alla proposta di istituzione della riserva naturale, così come individuata nella cartografia in scala 1:5.000 che allegata, forma parte integrante della presente deliberazione;

VISTO l'art. 15 della citata legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, che prevede l'applicazione di norme di salvaguardia stabilite in relazione di ciascuna riserva;

CONSIDERATO che, in relazione alle caratteristiche ambientali descritte, la conservazione delle peculiarità naturalistiche comporta l'inibizione degli interventi e delle attività suscettibili di compromettere le caratteristiche ecologiche dell'area;

RITENUTO che non sussistono impedimenti ad avviare la procedura di istituzione della riserva naturale, come stabilito dall'art. 12 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e successive modificazioni e per gli effetti di cui al 2° comma dell'art. 2 della medesima legge;

VISTO il risultato atteso del PRS TER.9.5.264 Salvaguardia della biodiversità;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di proporre:
 - a) l'istituzione della Riserva naturale Malpaga - Basella, localizzata sul territorio dei Comuni di Cavernago, Ghisalba, Urgnano e Zanica (BG), la cui superficie è individuata nella planimetria in scala 1:5.000 che, allegata, forma parte integrante della presente deliberazione;
 - b) la classificazione della riserva naturale, ai sensi dell'art. 11 della legge



Regione Lombardia

LA GIUNTA

regionale 30 novembre 1983, n. 86, come *riserva naturale parziale di interesse botanico e paesistico*;

- c) l'affidamento della gestione della riserva, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28, al Parco Regionale del Serio;
- 2) di stabilire nell'area suddetta, come norme di salvaguardia, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione fino all'entrata in vigore della deliberazione istitutiva e comunque non oltre due anni, i seguenti divieti:
- a. realizzare nuovi edifici, nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione o risanamento conservativo senza alterazione dei volumi, se non per la creazione e l'ammodernamento degli impianti igienici;
 - b. costruire e modificare strade e infrastrutture in genere, nonché costruire recinzioni;
 - c. realizzare insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico;
 - d. aprire cave, riattivare quelle inattive e comunque estrarre materiali inerti;
 - e. esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;
 - f. effettuare interventi di bonifica delle zone umide;
 - g. impiantare campeggi liberi o organizzati e insediamenti turistici di qualsiasi tipo;
 - h. raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;
 - i. attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatti salvi gli interventi di normale manutenzione, nonché quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore, ovvero dallo stesso espressamente autorizzato;
 - j. introdurre specie animali o vegetali estranee e comunque effettuare interventi atti ad alterare l'equilibrio biologico delle specie animali e vegetali;
 - k. abbandonare rifiuti di qualsiasi natura, anche se in forma controllata, e costruire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi;
 - l. introdurre cani se non al guinzaglio e utilizzando unicamente i percorsi pedo-ciclabili esistenti;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- m. svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazione folcloristiche o sportive, salvo espressa autorizzazione dell'ente gestore;
- n. accendere fuochi all'aperto;
- o. introdurre nuove colture arboree a rapido accrescimento;
- p. effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzato;
- q. effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree e arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi, se non autorizzati dall'ente gestore;
- r. esercitare il pascolo, salvo che tale attività sia prevista in specifici progetti di gestione degli habitat direttamente eseguiti o autorizzati dall'ente gestore;
- s. trasformare i prati aridi e incolti;
- t. transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;
- u. disturbare, danneggiare, catturare ed uccidere animali, raccogliere o distruggere il loro ambiente, appropriarsi di spoglie di animali o parti di esse, fatti salvi la ricerca scientifica e gli interventi di carattere igienico-sanitario eseguiti direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati.;
- v. produrre rumori, suoni e luci;
- w. effettuare studi e ricerche che comportino prelievo in natura se non autorizzati dall'ente gestore;
- x. esercitare l'attività venatoria, la cattura e l'uccisione delle specie animali;
- y. sorvolare l'area con ultraleggeri, aeromodelli, droni e altre apparecchiature analoghe, se non autorizzati dall'ente gestore;
- z. esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano come incompatibile con le finalità della riserva, ovvero comportante alterazioni alla qualità ambientale; tali attività saranno precisate nel piano della riserva.

I divieti contenuti nei punti precedenti prevalgono su eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici dei Comuni di Cavernago, Ghisalba, Urgnano e Zanica.



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- 3) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 86/83, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sugli albi del Parco del Serio e dei Comuni di Cavernago, Ghisalba, Urgnano e Zanica, al fine di consentire a chiunque, entro i 60 giorni dalla pubblicazione, di presentare osservazioni alla Giunta regionale che provvederà con successivo provvedimento a trasmetterle al Consiglio regionale unitamente alle proprie controdeduzioni.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge